

RIFORME & RIFORMATI

A CURA DI GIUSEPPE REBECCA (Ordine di Vicenza)

Butta i canestri

La riforma tributaria riserva brutte sorprese alle società di capitali.

Chi si è costruito il suo bel giardinetto di canestri lo può salutare. E' tutto da gettare.

Oggi ci sono società caratterizzate da situazioni di canestri assai diversificate; in futuro, saranno tutte uguali. L'entità dei canestri, sia per canestri A che per canestri B, punto interessa. Non serve più. Tutto alle ortiche.

Si confida in un ripensamento, ma sul punto non si riscontrano ad oggi previsioni a tutela delle società con elevati canestri, nemmeno nello schema di nuovo testo unico.

Taluno ha ipotizzato una specie di affrancamento, con una imposizione modesta, oppure un doppio regime, temporaneo. Certo che il problema dovrà essere risolto.

Forse può valere la pena di portarci a casa i canestri, finché ci sono.

Dividendi maltrattati

Le persone fisiche titolari di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate saranno trattate peggio, con la riforma tributaria. Non è ancora stabilita la percentuale di imponibilità del dividendo, ma questo, senza più alcun credito di imposta, parteciperà appunto in percentuale al reddito complessivo e sarà tassato al 23% o 33% (sotto o sopra i 100.000 euro di reddito).

Lo stesso Ministero stima un maggior introito per l'Erario dai 100 a 500 milioni di euro, per anno. Il nuovo regime, comunque, sarà sempre più oneroso. C'è invero la clausola di salvaguardia, in base alla quale nessuno pagherà di più, rispetto a prima. Non è però detto per quanto tempo né come funzionerà.

Nel frattempo che sia meglio distribuire i dividendi?

Capital gain, ti tratterò bene

Il capital gain sulle partecipazioni qualificate in futuro non sarà più tassato con l'aliquota del 27%, ma concorrerà alla formazione del reddito della persona fisica, tassato con l'aliquota del 23% o 33% (sotto o sopra i 100.000 euro).

Solo una parte del capital gain, ancora non determinata, concorrerà alla formazione del reddito. Tenuto conto delle aliquote, si può ragionevolmente ipotizzare un regime sicuramente migliore, per i capital gain su partecipazioni qualificate, in futuro. E' così. Grazie, Tremonti.

Condono – evasori quasi totali

Che *cadeau!*

Chi non ha mai dichiarato alcun reddito al fisco non poteva fare il condono tombale.

Chissà poi perché. Non pare esserci una motivazione razionale, in tutto ciò. E' benvero che manca ogni riferimento, ma forse si poteva trovare lo stesso un sistema pratico.

Se un soggetto evasore pressochè totale ha pagato un po', è degno di fare il condono, anche se quel po' lo ha pagato per 1 o 2 anni, ed anche se è davvero poco, quello che ha pagato. Condono invece non praticabile in assenza di

qualsiasi dichiarazione. La legge è legge.

Quindi, gli evasori totali resteranno tali; gli evasori totali che, magari per un accidente, hanno dichiarato qualcosa, almeno per un anno, hanno potuto chiudere la loro posizione con un bel tombale, quasi gratis. Che leggi.

I luoghi comuni

Ammortamento degli immobili: sbagliato va bene?

Di norma nei bilanci non si ammortizzano gli immobili civili; si ammortizzano invece con aliquota costante e senza considerare alcun valore residuo, gli immobili strumentali.

Sempre di norma si ricomprende nell'importo anche la voce terreni, e la base di calcolo dell'ammortamento è lo stesso importo, non al netto dello stimato valore residuo, sicuramente esistente, alla fine del periodo di ammortamento, al di là degli ipotizzati costi di demolizione.

Per quanto concerne le modalità, di norma stessa aliquota per l'intero periodo.

Gli ammortamenti degli immobili strumentali dovrebbero invece essere calcolati in modo diverso, in base ad un programma, ad una stima legata al deperimento del bene, non consentendo, tra l'altro, che successivi investimenti sul bene possano comportare un aumento generale dell'ammortamento (aumentando la base, la procedura di ammortamento è più veloce).

Le varie rivalutazioni monetarie di questi ultimi decenni sono anche una riprova, molto significativa, dell'eccessiva imputazione di quote di ammortamento. E' ben vero che il metro monetario, in periodi più o meno inflazionistici, appare inadeguato a rappresentare la realtà, con la sua fissità storica, ma essendo questa la situazione, al momento, sarebbe opportuno analizzare più approfonditamente la dinamica di un corretto ammortamento, e non accettare supinamente comportamenti dettati da regole fiscali, piuttosto che civilistiche.

Stupisce peraltro osservare, in questo campo, l'assoluto conformismo, almeno al momento. Bilanci un po' falsi, ma solo un po', vanno bene così?

Quote s.r.l. a 1 cent?

La riforma del diritto delle società di capitali tratta in modo analitico, non più per rimandi, delle s.r.l.. Il nuovo art. 2468 c.c. non prevede più specificatamente alcun valore minimo per la quota di s.r.l.. Non è detto se ciò sia frutto di scelta o di dimenticanza. Certo che potrebbero esserci quindi anche quote di qualche cent. Che sia il caso di intervenire?

I luoghi comuni

Ammortamento dell'avviamento. Perché?

L'avviamento non è e non pare essere oggetto di deperimento o di deprezzamento. Non si comprende perché, per principio contabile, debba essere ammortizzato.

L'avviamento dovrebbe essere invece oggetto di valutazione, con riferimento alle capacità di reddito dell'azienda acquisita, al fine di verificare



se ancora esistenti, almeno nella originaria misura. Ed allora, in sede di redazione del bilancio, sarebbe da analizzare questa capacità di reddito, al fine di apprezzarne l'esistenza o meno. Bisognerebbe quindi calcolare, ogni anno, l'avviamento esistente, e svalutarlo solo se ed in quanto risultasse inferiore a quanto già iscritto con il principio del *fair value*. Di norma, quindi, mai, anche perché ove così fosse vorrebbe significare che si è trattato di un cattivo affare.

Così si sta facendo in USA, anche se poco. Chissà quando cambieranno le regole anche in Italia. Probabilmente nel 2005, con i nuovi principi contabili obbligatori per le società quotate. Nel frattempo, con la riforma della società, la situazione si è forse un po' ingarbugliata. C'è infatti un possibile contrasto tra art. 2427 punto 3 bis e art. 2426 n. 6.

Amministratori di S.p.A. – Dal 2004 non scadono più?

La riforma delle società ha cambiato molte cose. E' intervenuta anche sulla durata della carica degli amministratori di S.p.A..

Ante riforma la durata massima era prevista in tre anni (art. 2383 c.c.); dottrina e giurisprudenza hanno poi interpretato questo termine così secco "tre anni", in un termine diverso, tre esercizi.

In definitiva, un amministratore nominato per tre anni poteva restare in carica, al massimo, tre esercizi. Sarebbe quindi scaduto con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Ora si sono volute sistemare le cose. Il nuovo articolo 2383 prevede che gli amministratori possono essere nominati per non più di tre esercizi "e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica".

Se riteniamo che dal primo gennaio alla data dell'approvazione del bilancio gli amministratori restano in carica. Se così è, appunto, come in effetti è, non scadono mai, non possono scadere.

Sono rimasti in carica un esercizio successivo al termine della loro nomina, e quindi c'è sempre un bilancio da approvare relativo al loro ultimo esercizio. Ma c'è il vincolo che non possano restare in carica più di tre esercizi. E' un bell'inghippo. Bastava forse dire che non possono essere nominati per più di tre anni (come prima) e che scadono con l'approvazione del bilancio dell'ultimo anno, inteso di carica.

Certo possono sempre dimettersi gli amministratori, ma questa è altra cosa.